

Tribunale di Roma

SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E
IMMIGRAZIONE

r.g. 72914 /2019

Il giudice
designato

Sciogliendo la riserva assunta nel procedimento ex art. 700 c.p.c. presentato nell'interesse di
, letta la memoria di costituzione della parte resistente, osserva:

I rilievi mossi dalla amministrazione convenuta non valgono a modificare il provvedimento assunto
inaudita altera parte;

La PA si limita a riportare nella propria memoria il testo dell'art. 29 bis d.lvo 25/08, ed a richiamare il testo di una circolare della Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (prot. 0000001 del 02.01.2019), in cui si legge che: "*E' stato inoltre previsto che nel caso in cui lo straniero presenti una prima domanda reiterata nella fase d'esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'allontanamento imminente dal territorio nazionale, la stessa è considerata inammissibile in quanto presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del provvedimento. Opera, dunque, in tale circostanza, iure et de iure, una presunzione di strumentalità correlata alla concomitanza di due condizioni riferite l'una alla preesistenza di una decisione definitiva sulla domanda precedente e l'altra alla circostanza che sia iniziata l'esecuzione del provvedimento espulsivo. La sussistenza di tali presupposti esclude, pertanto, l'esame della domanda.*"

La circolare (peraltro priva di valore normativo), non fa che riprodurre a sua volta il contenuto dell'art. 29 bis, ma non contiene alcun tipo di indicazione in merito alla individuazione dell'organo competente a decretare l'inammissibilità della domanda reiterata, e non offre argomenti all'interpretazione che ne ha reso la Questura nel caso di specie.

Si ribadisce in questa sede che secondo l'interpretazione più volte resa da questo ufficio giudiziario, l'art. 29 bis contiene una regola di giudizio riservata alla cognizione delle Commissioni Territoriali, e non implica alcuna traslazione della cognizione sulle domande di protezione internazionale, non riservando sul punto alcuna specifica attribuzione alla Questura.

In particolare poi, nessuna indicazione normativa consente di prescindere dalla necessaria investitura del Tribunale ordinario del compito di procedere alla convalida del trattenimento, una volta che lo straniero abbia assunto la qualifica di richiedente asilo, il che avviene non appena tale volontà venga manifestata, senza alcuna limitazione derivante dalla reiterazione delle domande; come già affermato nel decreto emesso *inaudita altera parte*, non vi è ragione per ritenere che l'art. 29 bis del d.lgs. 25/08, operi nel senso di escludere le garanzie di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 142/15. Pertanto, richiamati per quanto sin qui non argomentato, le motivazioni del provvedimento provvisorio, da intendersi qui riprodotte, non resta che procedere alla relativa conferma; Stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato le spese di lite possono essere compensate.

P.Q.M.

Conferma il provvedimento provvisorio adottato nei riguardi della ricorrente in data
25.11.2019; Spese compensate.

Si comunicati
Roma, 9.12.2019

il giudice designato
(Cecilia Pratesi)